



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Colella - presidente,
dott.ssa Paola Petti - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del d.vo n. 270/99, promosso dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale nei confronti di SECURPOL GROUP - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA , con sede in GENOVA, VIA ASSAROTTI 10 (C.F./P.IVA 10368351002).

IL TRIBUNALE

letta la richiesta presentata in data 21.7.2017 dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale e le allegate note del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma;

letta la memoria di costituzione con la quale la società debitrice si è associata alla richiesta, istando per la dichiarazione del proprio stato di insolvenza ai sensi del d.vo n. 270/99;

visto il decreto, comunicato in data 11.8.2017, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, nel confermare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2 del d.vo n. 270/99, ha designato il collegio commissariale da proporre alla procedura;

osservato che sussiste la competenza di questo Tribunale, essendo incontroverso che la sede effettiva dell'impresa

0

(intesa quale centro dell'attività deliberante e direttiva) è ubicata presso la sede amministrativa della società in Fiumicino, via delle Arti n. 102 (senza contare che la competenza territoriale di questo Tribunale sussisterebbe, comunque, in virtù della pacificamente riconosciuta applicabilità analogica dell'art. 9, comma 2. L.F. - che prevede l'irrilevanza del trasferimento della sede avvenuto nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di insolvenza - con conseguente radicarsi della competenza nel luogo ove era situata la sede prima del trasferimento infrannuale: nel caso di specie, infatti, la sede è stata trasferita da Fiumicino a Genova in data 16.9.2016);

rilevato che la ricorrente ha natura di imprenditore commerciale e possiede i caratteri dimensionali stabiliti dall'art. 1, comma 2, L.F., per la soggezione a fallimento;

osservato che sussistono gli ulteriori requisiti di accesso alla procedura richiesti dall'art. 2 del d.vo n. 270/99 (*"un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi dell'ultimo esercizio"*), come attestato nei documenti prodotti unitamente alla richiesta della Procura (estratto camerale storico relativo al personale dipendente e bilancio 2015) ed alla memoria di costituzione della società debitrice (bilancio 2016; situazione contabile al 23.7.2017), da cui risulta un numero di lavoratori subordinati superiore a 1.300 unità ed un'esposizione debitoria pari ad € 91.333.999, valore superiore ai 2/3 tanto dell'attivo (€ 53.603.994) che dei ricavi (€ 68.741.406) iscritti nel bilancio 2016;

considerato che la documentazione contabile allegata fornisce elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dello stato d'insolvenza, avuto riguardo all'ultimo bilancio depositato (2016), che riporta



)

un patrimonio netto negativo pari ad € 38.840.479, registra una perdita d'esercizio di € 40.458.110 e pone in luce un rapporto di 1 a 2,5 tra attivo circolante e debiti, evidenziando una situazione di oggettiva impotenza economica di natura non transitoria;

considerato che, allo stato, non sono emersi elementi che escludano la possibilità del risanamento dell'impresa come ipotesi alternativa plausibile alla liquidazione fallimentare;

ritenuto, infine, quanto alla gestione dell'impresa fino all'adozione del decreto a norma dell'art. 30 d.vo n. 270/99 (ossia, nel c.d. "periodo di osservazione", finalizzato alla verifica della presenza di concrete prospettive di recupero ex art. 27 del citato decreto), che, in considerazione dell'impossibilità per la struttura commissariale di sostituirsi immediatamente alla società nell'esercizio dell'impresa, essa vada, allo stato (art. 19 d.vo 270/99), lasciata agli organi societari, i quali la eserciteranno sotto la stretta vigilanza dei commissari giudiziali;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6 e 9 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli artt. 2, 3, 7, 8, 18 e 27 del d.vo 8 luglio 1999, n. 270;

DICHIARA

lo stato di insolvenza di SECURPOL GROUP - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in GENOVA, VIA ASSAROTTI 10 (C.F./P.IVA 10368351002);

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. Giuseppe Bianchi;

NOMINA

componenti del collegio commissariale preposto alla procedura:

- dott. Luca Annibaletti;
- Dott.ssa Anna Maria Magro;



0

- avv. Fabrizio Proietti;

STABILISCE

il giorno 10.1.2018 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della persona giuridica insolvente, il termine di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la presentazione delle domande di insinuazione;

DISPONE

che la gestione dell'impresa, sino al decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero sino al decreto che dichiara il fallimento, sia affidata agli organi della società, che la eserciteranno sotto la vigilanza dei commissari;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Ministro dello Sviluppo Economico e per le comunicazioni e la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 l. fall. e degli artt. 8 e 94 d.vo n. 270/99.

Così deciso in Civitavecchia il 17/08/2017

Il giudice estensore

Il Presidente

